



P.resi. 21835

09/11/2016

RISPOSTA A INTERROGAZIONE: “Nuovo piano di classifica. Quale ruolo ha svolto il Comune e quali effetti si produrranno sui proprietari degli immobili e dei terreni del nostro territorio” presentata dal Consigliere Comunale Mario Marziali (Gruppo Consiliare “Cresce San Giovanni”)

L'attività di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche consente il regolare deflusso delle acque nel caso di eventi piovosi ordinari e straordinari, evitando esondazioni, allagamenti e ristagni e riducendo al contempo i rischi per fenomeni erosivi e franosi. È infatti da sottolineare come l'accentuato processo di urbanizzazione abbia, da un lato, determinato una progressiva riduzione della permeabilità dei suoli con la conseguente accresciuta necessità di un tempestivo drenaggio, dall'altro, abbia abbattuto i tempi di corrivazione rendendo la rete scolante sempre meno adeguata in caso di piogge di intensità elevata. Tutto ciò, di fatto, sta costantemente aumentando il rischio potenziale di fenomeni dannosi per un grande numero di immobili. Inoltre, considerato il recente sviluppo delle infrastrutture civili e industriali lungo i corsi d'acqua, l'attività di bonifica appare sempre più funzionale anche alla diminuzione dei rischi d'interruzione della viabilità e dell'erogazione di alcuni importanti servizi (gas, telefono, energia elettrica, ecc.).

L'interconnessione delle attività economiche e la complessità delle reti sociali, lavorative e commerciali fanno sì che il beneficio dell'attività di bonifica si debba misurare anche:

1. *in termini di sviluppo del territorio;* perché l'efficienza di un reticolo idrografico e la conseguente riduzione del rischio idraulico hanno evidenti ricadute economiche positive sul territorio stesso, sul suo tessuto sociale e su ogni singola unità immobiliare, dovute anche al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica;
2. *in termini di accessibilità e di fruibilità ai servizi,* a favore degli immobili stessi.

L'attività complessiva del Consorzio di Bonifica è riconducibile alla conservazione attiva del beneficio per una data porzione di territorio.

La normativa, sia nazionale, sia regionale, pone come condizione per l'imposizione del pagamento del contributo consortile al proprietario di un bene immobile compreso nel perimetro di contribuzione, la sussistenza di un collegamento tra il contributo medesimo e il beneficio che il fondo trae dalle opere di bonifica (v. Artt. 10, 11, 17 e 59 del Regio Decreto n. 215 del 1933; sentenza della Corte Costituzionale del 24 febbraio 1992, n. 66; art. 860 del Codice civile).

Al riguardo, appare di fondamentale importanza sottolineare come il contributo consortile e il beneficio siano strettamente legati in una sorta di rapporto di causa-effetto, nel senso che il primo è necessario per la formazione e il mantenimento del secondo. La legge della Regione Toscana



n.79/2012 ("Norme in materia di bonifica") rileva, infatti, la necessità che tale collegamento si realizzi con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza da parte degli Enti gestori, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile dall'attività esperita (artt. 28 e 29). *La contribuenza attribuibile a un singolo immobile deve derivare pertanto dall'individuazione di una quota percentuale rispetto all'intero, ove l'intero di riferimento corrisponde ovviamente alla contribuenza totale che, per definizione, corrisponde al beneficio totale.*

Questo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, la quale ha costantemente affermato che l'obbligo di contribuire al mantenimento delle opere da parte di un Consorzio di Bonifica si fonda sul principio della corrispondenza fra beneficio ottenuto dal bene immobile sito nel comprensorio e l'intervento sostenuto dall'Ente.

Inoltre, ad avviso della giurisprudenza, il beneficio tratto dagli immobili a seguito delle opere di bonifica non deve necessariamente rappresentare una miglioria, ma ha anche carattere conservativo e quindi deve essere commisurato al valore dell'immobile che è preservato dalle opere in questione.

La contribuenza annuale è richiesta quindi per disporre il *quantum* necessario affinché sia mantenuta l'efficienza di tali opere e siano sostenute le spese di funzionamento consortile nell'anno di esercizio. I contributi consortili sono direttamente imposti dalla legge per scopi d'interesse generale e pertanto inquadrati nella categoria dei tributi. I ruoli sono redatti in base al catasto consortile, al piano di classifica e al piano annuale di riparto della contribuenza, questi ultimi atti generali soggetti a pubblicazione nelle forme di legge.

Il contributo consortile è quindi un esborso di natura pubblicistica, non costituendo in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta (come invece accade, ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura d'acqua), rappresentando invece una forma di finanziamento di un servizio pubblico attraverso l'imposizione dei relativi costi che ricava, nel suo insieme, un beneficio.

Inoltre, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la natura agricola o extra-agricola del fondo sia influente ai fini della legittimità dell'imposizione, dal momento che l'equilibrio idraulico del territorio e il conseguente beneficio tratto dall'attività di bonifica si esplica su tutti gli immobili appartenenti al comprensorio indipendentemente dalla loro specifica natura.

Si richiamano, a sostegno di tale argomentazione, sia l'art. 860 del codice civile che parla genericamente di beni immobili situati nel comprensorio di bonifica, senza alcuna distinzione tra proprietà urbana e proprietà fondiaria, sia l'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, che include tra quelli gravati, i beni di pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni.



L'uguaglianza tra *contributo consortile* e *beneficio* rapportata a ogni singolo immobile o proprietà fondiaria è stata considerata, in generale, come il prodotto risultante da una serie di algoritmi matematici talora molto complessi da cui far scaturire la "ragione" dell'imposizione contributiva. Non trattandosi di un corrispettivo a fronte di un servizio svolto, il contributo consortile non ha un parametro di base (es. mq, kwh, mc ecc.) sul quale definire il contributo stesso, ma può concretizzarsi solo in funzione di criteri che individuano il quantum contributivo come *quota proporzionale di beneficio ricadente su ogni proprietà fondiaria in ragione delle attività svolte per la manutenzione e l'esercizio delle opere idrauliche e di bonifica e ai costi di funzionamento consortile*. Più chiaramente, il contributo consortile rappresenta il valore o la quota di riparto tra una moltitudine di soggetti consorziati, di un insieme costituito dal totale delle spese annue necessarie alla manutenzione e gestione delle opere idrauliche e di bonifica presenti in un determinato territorio specificatamente identificato, comprensivo delle spese di funzionamento della struttura.

In considerazione delle richieste specifiche relative alla posizione assunta dal Comune nell'incontro del 20 settembre u.s., l'Amministrazione ha evidenziato problematiche relative sia al rapporto tra i costi sostenuti dai cittadini di San Giovanni con il pagamento della tariffa e la consistenza e tipologia dei lavori di manutenzione realizzati sul territorio comunale; ciò in considerazione del fatto che nel fondovalle e allo sbocco dei torrenti in Arno si concentrano condizioni diverse e complesse rispetto a quelle dei territori a monte. Inoltre l'Amministrazione Comunale ha evidenziato la necessità di sburocratizzare le procedure relative agli interventi di manutenzione soprattutto legate a i troppi pareri e autorizzazioni anche per la sola manutenzione ordinaria e del taglio vegetazionale. E' stata anche richiesta una revisione dell'organizzazione complessiva del servizio che, con la nascita di nuovi consorzi di bonifica di così grandi dimensioni e il mantenimento degli interventi operativi nel territorio alle Unioni dei Comuni, rischiano di moltiplicare i costi di struttura.

Relativamente agli effetti che si produrranno sulle tariffe da applicare ai cittadini, molto dipenderà da che tipo di manutenzione si intende fare all'interno del nostro territorio comunale e da quanti interventi saranno programmati durante l'anno. Questo argomento sarà oggetto di un confronto che sarà necessario all'interno dell'apposita commissione consiliare che sarà convocata quanto prima.



IL SINDACO
Maurizio Viligiardi